



# COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12

### OGGETTO:

**PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2019/2021 – APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Fatto l'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1. TURINO/Giuseppe	Sindaco	NO
2. EMANUEL/BRUNO	Vice-sindaco	SI'
3. MASINO/PROSPERINO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Emanuel BRUNO, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vicesindaco, in luogo del Sindaco, Responsabile del Servizio, propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente ad oggetto **“PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – TRIENNIO 2019/2021 – APPROVAZIONE”**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- secondo il dettato normativo del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 165/2001 è specifica competenza della Giunta Comunale definire, tra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;
- il sopra citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce:

art. 85, comma 5, che *“Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazione organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*

art. 91, comma 1, che *“ gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale “.*

**RICHIAMATE** ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento di spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

*“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia....*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, di nuovo pienamente vigente, per il superamento delle limitazioni al turn over, che stabilisce che per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 43 del 13.12.2010 con la quale si approvava il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**CONSIDERATO** inoltre che il D.lgs.vo n.165/2001, in particolare l'art. 6 commi 4 e 6, i quali relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997 n.449 e s.m.i.

le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui all'art.6 c.6 (fra cui la programmazione triennale), non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alla categoria protette;

**VISTO** il parere della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia 264/2014 con cui i giudici contabili hanno evidenziato che la disposizione introdotta dal d.l. 90/2014, secondo cui "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" si riferisce indistintamente a tutte le limitazioni contenute nell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010. Pertanto, gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, non sono tenuti al rispetto del limite della spesa sostenuta nel 2009;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 11 in data odierna con la quale si è provveduto alla ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di Personale nell'Organico dell'Ente dalla quale risulta che il Comune di Robella non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 Legge 12 novembre 2011, n. 183.

**DATO ATTO** che:

- 1) l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., così come emerge dalle relative certificazioni agli atti;
- 2) sono stati rispettati i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, così come dettagliato nella propria deliberazione n. 11 citata al punto precedente;

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni sono tenute ad individuare i fabbisogni necessari per rendere le dotazioni organiche rispondenti alle effettive esigenze di servizio;

**VISTO** il Decreto 8 maggio 2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche – G.U. 173 del 27/07/2018

**VISTA** la propria deliberazione n. 18 del 21.12.2017 con la quale si modificava la pianta organica del personale di questo Comune;

**RITENUTO** di confermare l'assetto del personale approvato con la citata deliberazione

**CONSTATATO** di stabilire per il triennio 2019-2021 il programma triennale nel seguente modo:

Anno 2019 – nessuna assunzione

Anno 2020 - nessuna assunzione

Anno 2021 – nessuna assunzione

**VISTI:**

lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso dal responsabile del servizio personale ai sensi dell'art.49 c.1 d.lgs 267/2000 così come modificato dall'art.3 L.213/2012

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 come di seguito riportato:

Anno 2018 – Nessuna assunzione

Anno 2019 – Nessuna assunzione

Anno 2020 - Nessuna assunzione

**DI DARE ATTO** che tale programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;

**DI COMUNICARE** il presente atto alle Organizzazioni Sindacali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: Bruno EMANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

<b>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'</b>	
La presente deliberazione:	
	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Robella, il 11/02/2019	Il Segretario COMUNALE